



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0005010**
del 06/04/2018 ore 10:43:26
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 06 APR. 2018

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Torino
Via Carlo Alberto, 59
10123 TORINO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 50/2018_quesito in materia deontologica e disciplinare

In relazione al quesito formulato in materia di deontologia si osserva quanto segue.

Il principio di "integrità" sancito dall'articolo 6, comma 1¹, del codice deontologico, impone al professionista l'obbligo generale del rispetto delle norme di legge e regolamenti. Qualsiasi violazione di norme è pertanto suscettibile di valutazione disciplinare da parte del Consiglio di disciplina per violazione del dovere generale di integrità.

Ciò posto, l'accertamento della effettiva avvenuta violazione delle norme nel caso concreto, nonché la individuazione della sanzione da applicare, sono rimessi all'autonomo apprezzamento da parte del Consiglio di Disciplina senza che il Consiglio Nazionale possa esprimere alcuna valutazione in merito².

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

¹ Articolo 6 – INTEGRITÀ

1. *Il professionista deve rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e deve agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, etnia, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale.*

² Il Codice delle sanzioni (art. 12) individua le sanzioni da irrogare solo con riferimento alla violazione degli obblighi individuati dall'art. 6, commi 2 e 3, del codice deontologico.